



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa sullo schema di decreto legislativo recante: "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lett. a), secondo periodo e lettera d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lett. f) e al comma 6."

Intesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Repertorio atti n. 69/CSR del 15 marzo 2012

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 15 marzo 2012:

VISTO l'articolo 5, comma 1, lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario) il quale attribuisce al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario;

VISTO il comma 7 della citata legge n. 240 del 2010 il quale prevede che gli schemi dei decreti legislativi in questione sono adottati, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 6, di concerto con il Ministro della gioventù, previa intesa con questa Conferenza;

VISTA la nota n. 627 del 23 gennaio 2012 con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo predisposto in attuazione del citato articolo 5, approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, nella seduta dell'11 novembre 2011, trasmesso, il 25 gennaio 2012, alle Regioni ed alle Province autonome;

CONSIDERATO che per l'esame del provvedimento è stata convocata una riunione, a livello tecnico, per il giorno 15 febbraio 2012 nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno formulato una serie di proposte emendative riferite ai seguenti articoli: articolo 2, comma 5; articolo 6, comma 2; articolo 7, commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8; articolo 9, comma 4; articolo 10, comma 1; articolo 16, comma 1; articolo 18, commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8;

CONSIDERATO che, i rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca hanno preso atto delle proposte emendative che hanno in parte accolte e in parte riformulate, riservandosi, in particolare, un approfondimento, anche con il Ministero dell'economia e delle finanze, in merito a talune richieste ritenute pregiudiziali dalle Regioni ai fini dell'intesa quali quella relativa all'articolo 7 (Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni - LEP) e quella relativa all'articolo 18 (Sistema di finanziamento e copertura finanziaria);





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTA la nota n. 626 del 21 febbraio 2012 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca, ha trasmesso un documento nel quale viene espresso il parere circa l'accogliibilità delle proposte emendative formulate in sede tecnica e che, in pari data, è stato inviato alle Regioni ed alle Province autonome;

VISTA la nota n. 4281 del 22 febbraio 2012 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha inviato un documento di osservazioni del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in ordine agli emendamenti proposti dalle Regioni nella citata riunione tecnica del 15 febbraio 2012 che, in data 23 febbraio 2012, è stato diramato alle Regioni e alle Province autonome;

RILEVATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 22 febbraio 2012, attesa la necessità di ulteriori approfondimenti, è stato rinviato senza decorrenza dei termini previsti per il conseguimento dell'intesa;

CONSIDERATO che, per l'ulteriore approfondimento dello schema di decreto legislativo, è stata convocata una riunione tecnico-politica per il giorno 8 marzo 2012, nel corso della quale si è svolto un ampio confronto sulle richieste formulate dalle Regioni riferite, in particolare, all'articolo 7 e al meccanismo di finanziamento previsto all'articolo 18 sul quale si è prospettata l'ipotesi di una riformulazione che preveda un regime transitorio nella prospettiva della piena attuazione della legge n. 42/2009 in materia di federalismo fiscale; è stato esaminato, altresì, il tema della natura del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio che, secondo le Regioni, dovrebbe avere, a garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, un carattere permanente senza la necessità di un finanziamento disposto annualmente dalla legge di stabilità;

CONSIDERATO altresì che, nella medesima sede, le Regioni hanno presentato una ulteriore richiesta emendativa, così formulata: articolo 23, dopo il comma 4, inserire il seguente comma: *"Alle borse di studio erogate dalle Regioni e dalle Province autonome aventi finalità corrispondenti a quelle delle borse di studio erogate dalle Università ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, si applicano le disposizioni in materia fiscale di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476"* che i rappresentanti delle Amministrazioni statali si sono riservati di valutare;

CONSIDERATO che i rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si sono impegnati a far pervenire una nuova formulazione delle citate disposizioni, mentre le Regioni si sono impegnate a trasmettere un accordo, da sancire in questa Conferenza, integrativo dell'intesa in esame;

RILEVATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, sono state condivise le proposte di modifica al provvedimento in esame (All.A) tra le quali, in particolare, una riformulazione dell'articolo 18 in virtù della quale le Regioni hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'intesa;

RILEVATO, altresì che, nella medesima seduta, è stato condiviso il contenuto dell'accordo integrativo alla presente intesa concernente la revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lett. a), secondo periodo e lett. d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lett. f) e al comma 6".





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

ACQUISITO nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE L'INTESA

ai sensi dell'articolo 5, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sullo schema di decreto legislativo recante: "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lett. a), secondo periodo e lett. d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lett. f) e al comma 6", trasmesso, con nota n. 627 del 23 gennaio 2012, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei termini di cui in premessa e dell'allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
Dott. Piero Gnudi

Piero Gnudi



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Allegato A)

Articolo 2, comma 5:

- alla lettera d) inserire ad inizio frase: "**la realizzazione** di interventi per la mobilità territoriale";
- alla lettera e) modificare l'inizio della frase: "**la promozione e la creazione di interventi e strumenti di valorizzazione e informazione** delle opportunità offerte, in particolare dall'Unione europea...";

Articolo 6, comma 2:

- aggiungere alla fine del comma: "**ai sensi del successivo articolo 7, comma 2**";

Articolo 9, comma 4:

viene evidenziato che manca il riferimento alle clausole di salvaguardia per lo studente che riprende il corso di studio dopo un periodo di interruzione, come invece era esplicitamente previsto dal comma 4 dell'articolo 8 del DPCM 9 aprile 2001; si propone, quindi, di recuperare a questo fine i contenuti dell'articolo 8 medesimo;

Articolo 10, comma 1:

cassare da "le Regioni" fino a "decreto" e sostituire con: "**gli enti di cui all'articolo 3, comma 1**";

Articolo 16, comma 1:

sostituire "strutture residenziali" con: "**collegi universitari**";

Articolo 18

I commi 1, 1-bis, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

1. Nelle more della completa definizione dei LEP e di quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 è coperto con le seguenti modalità:

- a) dal fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, assegnato in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni;
- b) dal gettito derivante dall'importo della tassa regionale per il diritto allo studio istituita, ai sensi dell'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dal comma 6 del presente articolo;
- c) dalle risorse proprie delle regioni in misura pari ad almeno il 40% dell'assegnazione relativa al fondo integrativo statale.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

1-bis. A decorrere dall'anno 2012, nel fondo di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, confluiscono le risorse previste a legislazione vigente per il fondo integrativo per la concessione di borse di studio e prestiti d'onore di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 147, e successive modificazioni.

2. L'impegno delle Regioni in termini maggiori rispetto a quanto previsto al comma 1, lettera c), è valutato attraverso l'assegnazione di specifici incentivi nel riparto del fondo integrativo statale di cui al comma 1, lettera a), e del fondo per il finanziamento ordinario alle università statali che hanno sede nel rispettivo contesto territoriale.

Articolo 18, comma, 4:

Cassare in quanto rappresenta una ripetizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 7, comma 7;

Articolo 18, comma 7, capoverso "21:

Sopprimere le parole "con proprie leggi" e sostituire le parole "2012 e degli anni successivi", con le seguenti: "**di ciascun anno**";

Articolo 18, comma, 8:

Cassare dopo "l'erogazione di altri strumenti e servizi " il termine: "**essenziali**".





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Accordo integrativo dell'intesa sullo schema di decreto legislativo recante: "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lett. a), secondo periodo e lettera d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lett. f) e al comma 6."

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. 42/esr del 15 marzo 2012

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nella odierna seduta del 15 marzo 2012:

VISTI gli articoli 2, comma 2, lettera b), e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che danno facoltà a questa Conferenza di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

ATTESO che il presente accordo intende dare la garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale del diritto allo studio, con l'obiettivo prioritario di migliorarne progressivamente la qualità, essendo questo un dovere istituzionale e un vincolo giuridico, che deriva direttamente dai principi fondamentali della Costituzione;

CONSIDERATO che, ferma restando la competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per il diritto allo studio al fine di garantirne l'uniformità e l'esigibilità su tutto il territorio nazionale, le regioni esercitano la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio, disciplinando e attivando gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per il concreto esercizio di tale diritto;

CONSIDERATO che, ai sensi degli articoli 7, comma 7, e 8, comma 1, dello schema di decreto legislativo sul diritto allo studio, il decreto per la determinazione dell'importo della borsa di studio, la definizione dei criteri e delle modalità di riparto del fondo integrativo statale nonché dei requisiti di eleggibilità per l'accesso al beneficio è adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il CNSU;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria descritta all'articolo 18 dello schema di decreto individua un sistema di finanziamento temporaneo perché "nelle more della completa definizione dei LEP";





Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTA l'intesa sullo schema di decreto legislativo recante: "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lett. a), secondo periodo, e lettera d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6", sancita nella odierna seduta di questa Conferenza;

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano

in coerenza con le norme sui LEP, a regime con l'impegno a verificarne l'applicazione nell'anno 2014 e, comunque, non oltre il 2015, le fonti di finanziamento per i LEP dovranno essere costituite:

- dal gettito della tassa regionale per il DSU;
- dalla fiscalizzazione della quota stanziata nel bilancio dello Stato per il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, secondo le modalità enunciate all'articolo 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

A tal fine:

1. Il Governo si impegna, in legge di stabilità, a conferire al fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio - commisurato al fabbisogno finanziario necessario a garantire i LEP - carattere di permanenza e generalità al fine di consentirne la fiscalizzazione, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 42/2009 e del decreto legislativo n. 68/2011, in coerenza con l'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
2. Il Governo e le Regioni si impegnano ad attivare un tavolo presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizzato alla definizione del decreto da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, comma 7, dello schema di decreto legislativo di cui all'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, con l'obiettivo di:
 - a) definire l'importo della borsa di studio riferito ai livelli essenziali delle prestazioni;
 - b) definire i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio;
 - c) rilevare la spesa complessiva per il diritto allo studio universitario, comprensiva oltre che della spesa necessaria a garantire i livelli essenziali delle prestazioni, anche della spesa regionale per strumenti e servizi di diritto allo studio in aggiunta ai livelli essenziali;
 - d) definire criteri di monitoraggio e valutazione dei servizi regionali per il diritto allo studio universitario.

Il Segretario
Cons. Emenegilda Siniscalchi

E. Siniscalchi



Il Presidente
Dott. Piero Gnudi

P. Gnudi

ISTITUTO PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

dic.

0667792986